

Pubblicato il 02/08/2021

N. 00803/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01120/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2015, proposto da

Carla Maria Caracchio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pellerito, Federico Pellerito, domiciliato presso la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, 10;

contro

Comune di Bruino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Rabino, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in Torino, via Confienza, 10;

Regione Piemonte non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del Comune di Bruino del 20.07.2015 avente ad oggetto "*Variante strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56. Approvazione del progetto definitivo*", con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo della variante Strutturale n. 2 al PRGC vigente, composto dagli elaborati urbanistici e tecnici R.I.R., redatti dal Settore Urbanistica e dal Settore Edilizia in data maggio 2015, dagli elaborati geologico-sismici, redatti dallo Studio Bortolami - Di Molfetta s.r.l., dagli elaborati idraulici, redatti dallo Studio Anselmo Associati, e dall'elaborato acustico, redatto dall'ing. Alessandro Brosio, costituiti dalle conseguenti e dalle succedanee prese d'atto, nella parte in cui è prevista la riqualificazione in classe III (ai sensi della C.P.G.R. Piemonte dell'8.5.1996 n. 7/LAP) del lotto censito al catasto comunale, mappale 503, foglio 7, di proprietà della ricorrente, con apposizione di vincolo idrogeologico, precludendone l'edificabilità;
- degli atti tutti preordinati, conseguenti e comunque connessi alla delibera de qua, nella parte censurata con la presente impugnazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bruino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, proprietaria del fondo sito in Comune di Bruino censito, all' N.C.T. al Foglio 7, mapp. 503, di ettari 11,34, ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale in epigrafe indicata, nella parte in cui classifica un lotto menzionato in classe III, in base alla Circolare 7/LAP, imprimendovi un vincolo idrogeologico a inedificabilità assoluta.
2. Premettendo che in base allo strumento urbanistico previgente l'area era edificabile e che è inserita in contesto fortemente urbanizzato, la ricorrente ha impugnato la delibera che approvato la variante strutturale ed i relativi allegati, deducendone l'illegittimità, con unico articolato motivo, per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.
 - 2.1. La ricorrente sostiene che la zona in cui è ubicato il fondo di sua proprietà e, più in generale, la parte urbanizzata del Comune di Bruino, non sarebbero mai stati interessati da allagamenti a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1993, trattandosi di territorio collocato in posizione sufficientemente elevata. Lo studio tecnico posto a fondamento della variante avrebbe ritenuto determinanti due eventi verificatisi negli anni 2012 e 2013, che hanno provocato l'allagamento di un parcheggio posto, però in posizione più depressa rispetto al fondo di proprietà della ricorrente, e tra l'altro distante da esso circa 1 km.
 - 2.2. Dunque, secondo la ricorrente lo studio idraulico posto a fondamento della variante urbanistica avrebbe effettuato valutazioni eccessivamente cautelative. Tale studio sarebbe partito da una base topografica non sufficientemente dettagliata; non avrebbe effettuato la valutazione dei tiranti e dell'energia in gioco; avrebbe considerato i tempi di ritorno più elevati, nonostante la D.G.R. 2.11830 del 28/09/2009 consentisse, nel caso di specie, di considerare anche tempi di ritorno più brevi; non è stata considerata la morfologia del territorio e la storia del luogo, né è stata effettuata una analisi morfodinamica del territorio; il modello idraulico non corrisponderebbe alla realtà.

2.3. Tutto ciò considerato il vincolo impresso al fondo di proprietà della ricorrente sarebbe ingiustificato, fondato su una istruttoria assolutamente carente, ed eccessivamente penalizzante, frustrando le legittime aspettative di edificazione della ricorrente in nome del perseguimento di una suprema salvaguardia.

2.4. La ricorrente ha dunque concluso per l'annullamento degli atti impugnati, riservandosi di proporre, in separata sede, azione risarcitoria.

3. Il Comune di Bruino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in fase di pianificazione urbanistica e l'intrinseca discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione di rischio idrogeologico, a fronte delle quali la ricorrente non avrebbe evidenziato vizi macroscopici, e contestando nel merito le censure articolate dalla ricorrente.

4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione all'udienza dell'8 giugno 2021.

5. Preliminarmente si osserva come le scelte di pianificazione urbanistica siano scelte di carattere ampiamente discrezionale; inoltre i modelli tecnici utilizzati per la valutazione delle caratteristiche del territorio, in quanto intrinsecamente basati su previsioni condizionate da una complessità di fattori, non sono modelli matematici esatti ma modelli che aspirano ad una intrinseca plausibile complessiva validità, eventualmente anche declinata in termini di maggior precauzione delle scelte, senza potersi proporre come unica soluzione esatta e ciò nondimeno restando sufficiente supporto per scelte che mantengono margini di imprescindibile opinabilità.

Per tale motivo pare al collegio che non sia coerente con la tipologia di atto impugnato la scelta di contestare singoli parametri di valutazione (eventualmente selezionando ad hoc quelli che darebbero esiti più favorevoli alla ricorrente) estrapolandoli da un contesto valutativo che appare, per contro, complesso e razionalmente argomentato.

7. Né è irrilevante che la valutazione del Comune sia stata sollecitata e condivisa dall'Amministrazione regionale, cioè dall'amministrazione specificamente deputata alla salvaguardia dei valori idrogeologici: gli approfondimenti sull'area in questione sono quindi stati sostanzialmente imposti dall'autorità regionale.

8. Anche la relazione al PRG ha poi identificato una generale insufficienza del reticolo idrografico secondario, e la già citata relazione regionale aveva sollecitato approfondimenti proprio con riferimento agli ambiti sottodimensionati del reticolo idrografico secondario.

9. Sempre nella relazione al PRG si evidenzia poi di avere seguito criteri prudenziali e condotto anche sopralluoghi, se pur non esaustivi compatibilmente con le dimensioni e caratteristiche del lavoro.

10. Risponde, ad esempio, certamente ad una scelta prudenziale la considerazione dei tempi di ritorno (TR) secondo il range superiore, tanto più che, ai sensi del punto 5.2.2 dell'allegato b) della D.G.R. 2-11830 del 28 settembre 2009, in linea generale, occorre *“utilizzare il limite superiore del range indicato; l'utilizzo del limite inferiore dovrà essere motivato sulla base di considerazioni oggettive.”* Non è quindi ammissibile sostenere, come fatto in ricorso, che sarebbe stato *“preferibile”* utilizzare un diverso tempo di ritorno ma sarebbe occorso individuare puntuali ragioni suscettibili di estrinsecarsi in obiettiva motivazione, fermo restando, come già detto, che la scelta più prudenziale, tanto più in un contesto di pianificazione urbanistica, non pare ex se censurabile se non palesemente irrazionale, condizione non riscontrabile nel caso di specie.

11. Va ancora rilevato che proprio gli approfondimenti richiesti dalla Regione hanno portato ad una analisi del profilo longitudinale del Canale del Molino con individuazione dei punti in cui l'insufficienza di sezioni/manufatti possono portare alla manifestazione di criticità di rete (cfr. pp- 18-19 degli approfondimenti idrologico-idraulici sul reticolo idrografico, doc. 12 del Comune di Bruino).

12. In definitiva parte ricorrente pone alcune questioni di metodo generale (proponendo soluzioni tecniche alternative ma non per questo tali da comprovare l'illegittimità di quelle seguite in sede di pianificazione) senza chiarire quali concrete ricadute avrebbero sul fondo di sua proprietà.

13. Le considerazioni che precedono evidenziano che le valutazioni di discrezionalità tecnica poste a base delle scelte del Comune risultano supportate da una adeguata istruttoria e, per altro verso, non risultano manifestamente irragionevoli o viziate da manifesto travisamento, ragione per cui le censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio risultano inammissibili, sollecitando un sindacato giurisdizionale non consentito.

14. Il ricorso deve quindi essere complessivamente respinto.

15. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Savio Picone

IL SEGRETARIO